



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 521 DEL 4 DIC. 2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale "Gebel" di Gibellina e prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila quindici il giorno quattro del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa,
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 20 della citata L.R. n. 22/1986,

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO che l'ASP di Trapani - Centro di Salute Mentale di Castelvetrano, ha inviato relazioni, agli atti d'ufficio, con le quali comunica a questi Servizi Sociali, l'inserimento dei Sigg. D.G.N. e F.G. di Castelvetrano, in considerazione delle condizioni psichico-fisiche e delle difficoltà di convivenza nei propri nuclei familiari, presso la Società Cooperativa Sociale "Gebel" con sede legale a Gibellina nella D. Tempio, n. 38, che gestisce la Comunità Alloggio per disabili psichici in C/da Pontillo a Santa Ninfa,

RILEVATO che l'inserimento in detta Associazione ha contribuito notevolmente al miglioramento delle condizioni dei pazienti, sia dal punto di vista psichiatrico che delle modalità di vita degli stessi;

CONSIDERATO che, per i ricoveri dei disabili psichici, sono dovuti a carico dei Comuni le rette di ricovero al netto delle compartecipazioni dovute dalle famiglie;

CONSIDERATO che la retta giornaliera per il ricovero per disabili psichici, ammonta ad € 72,00, più IVA al 4%;

VISTA, la nota del 24/12/2014 e la successiva del 11/09/2015, della Società Cooperativa Sociale "Gebel" di Gibellina, con le quali comunica che sono stati ricoverati, dal mese di novembre 2014, i Sigg. D.G.N. e F.G. di Castelvetrano, affetti da disturbi psichici, e fa presente che il Sig. D.G.N. paga una retta di € 700,00 mensili e la Sig.ra F.G. paga una retta di € 800,00 mensili;

RITENUTO, quindi, che la quota di compartecipazione a carico dell'ente ammonta, presumibilmente, a circa € 1.396,00 mensili per la Sig.ra F.G. ed a € 1.496,00 mensili per il Sig. D.G.N.

CONSIDERATO che tali spese possono gravare a carico di questo Ente dall'approvazione della Convenzione, che può farsi decorrere dal 01/12/2015 al 31/12/2017, ed è escluso il rinnovo tacito,

VISTO lo schema di convenzione della Società Cooperativa Sociale "Gebel" con sede legale a Gibellina nella D. Tempio, n. 38, che gestisce la Comunità Alloggio per disabili psichici in C/da Pontillo a Santa Ninfa,

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per disabili psichici, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che la Società Cooperativa Sociale "Gebel" di Gibellina, risulta iscritta all'Albo Regionale ai sensi della L.R. n. 22/86 giunto decreto regionale n. 1681 del 16/07/2015, nella sezione Disabili Psichici - Tipologia Comunità Alloggio;

VISTO, che la spesa complessiva ammonta ad € 75.117,12, IVA compresa, salvo la verifica sulla contribuzione dovuta dagli obbligati per legge, ai sensi dell'art. 8 del D.A. n. 867/S7 del 15/04/2003 e di quanto dovuto dall'ASP per le prestazioni sanitarie e riabilitative;

RITENUTO, quindi necessario, sottoscrivere la suddetta convenzione e provvedere alla prenotazione dell'impegno di spesa, della somma presumibilmente calcolata, per il periodo 01/12/2015 al 31/12/2017, pari ad € 75.117,12, comprensiva di IVA al 4%, come segue:

- Per il periodo dal 01/12 al 31/12/2015 - € 3.082,56, di cui € 2.964,00 imponibile ed € 118,56 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio di previsione dell'anno 2015,

-Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2016 - € 36.092,16, di cui € 34.704,00 imponibile ed € 1.388,16 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2016;

-Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2017 - € 35.942,40, di cui € 34.560,00 imponibile ed € 1.382,40 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017,

dando atto che, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, la superiore somma è esigibile, per € 36.092,16 nell'anno 2016, per € 35.942,40 nell'anno 2017 e per € 3.082,56 nell'anno 2018;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così come modificato dall'art 3 del D.L. n 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 01/12/2015 sino al 31/12/2017, della Società Cooperativa Sociale "Gebel" con sede legale a Gibellina nella D. Tempio, n. 38, che gestisce la Comunità Alloggio per disabili psichici in C/da Pontillo a Santa Ninfa, per n. 2 utenti;
- 2) **PRENOTARE**, la spesa presumibilmente calcolata, per il suddetto periodo, pari ad € 75.117,12, comprensiva di IVA al 4%, come segue:
 - Per il periodo dal 01/12 al 31/12/2015 - € 3.082,56, di cui € 2.964,00 imponibile ed € 118,56 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio di previsione dell'anno 2015
 - Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2016 - € 36.092,16, di cui € 34.704,00 imponibile ed € 1.388,16 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2016;
 - Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2017 - € 35.942,40, di cui € 34.560,00 imponibile ed € 1.382,40 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017;
- 3) **DARE ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, la superiore somma è esigibile, per € 36.092,16 nell'anno 2016, per € 35.942,40 nell'anno 2017 e per € 3.082,56 nell'anno 2018;
- 4) **PROCEDERE** alla verifica sulla compartecipazione degli obbligati per legge, ai sensi dell'art. 8 del D.A. n. 867/S7 del 15/04/2003 e a quanto dovuto dall'ASP per le prestazioni sanitarie e riabilitative;
- 5) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma del-
la L. R. n. 44/91.

CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "GEBEL", GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "GEBEL", E IL COMUNE DI CASTELVETRANO

Il giorno _____ nei locali _____ tra l'Amministrazione comunale di
Castelvetro legalmente rappresentata dal sig. _____ e il sig. _____ nato a
il _____ nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Gebel" con
sede in Gibellina, iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giunto
provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. 3331 del 29/09/2011 per
svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con
una capacità ricettiva di n. 10 posti letto

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Castelvetro in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che la predetta Società cooperativa sociale Gebel si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Società cooperativa sociale Gebel per la gestione della comunità alloggio "Gebel" sita in c/da Pontillo, S.Ninfa, inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per il territorio della Azienda U.S.L. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione della ricettività della comunità. Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato. L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati



dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nei rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati: - la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite; - la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo; - il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali; il recupero scolastico e la formazione professionale; - l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro; - l'uso corretto ed attivo del tempo libero, - il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile; - l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale). L'Ente si impegna inoltre, in particolare: - a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale; - a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 posti letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale; - a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile; - a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.; - ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità; - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali; - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura; - a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente, - a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni



alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale - a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione; - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente. A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente;
- b) due assistenti agli inabili o anziani (osa);
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna;
- d) quattro ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;

(Si allega l'elenco nominativo degli operatori).

L'ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio. L'ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione. L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio. Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni. L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'amministrato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati



dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde "a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corrisposizione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato. L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà trimestralmente all'Ente per ciascun assistito una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.L. L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente: una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 72 + Iva 4% (Come Tab. Regionale) da liquidare posticipatamente trimestralmente sulla base di prospetti contabili mensili. Con eventuale compartecipazione dell'Utente Ospite, che verrà defalcato dagli euro 72 giornalieri.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliera di competenza e del corrispettivo maturato. Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni. Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari. "Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto. I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14


Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni uno e a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente. Fino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è



tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore. Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del S.M. Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute. Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C. Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Marsala

